

4. - APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELLE IMMAGINI.

L'art. 10 del decreto in rassegna, previa soppressione dei numeri 25 e 26 della Tabella B, allegata al D.P.R. n. 633, riduce al 18 % l'aliquota applicabile alle cessioni e alle importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafilii, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A. III. b-3); di supporti di suono per apparecchi della v.d. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12).

Ai fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa o assolta in relazione agli acquisti e alle importazioni dei summenzionati prodotti si fa presente che, per effetto della soppressione dei numeri 25 e 26 della Tabella B, nonché della eliminazione del loro richiamo nella lett. a), secondo comma, dell'art. 19 del decreto n. 633, la detrazione è di regola ammessa qualora i predetti beni siano importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

5 - LIBRI, EDIZIONI MUSICALI A STAMPA E CARTE GEOGRAFICHE.

Ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto n. 693, per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicati al n. 79 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 %.

Tenuto conto delle disposizioni recate in materia dai decreti n. 288 e n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, nonché della legge 28 ottobre 1980, n. 687 di convalida dei rapporti giuridici sorti sulla base dei cennati decreti non convertiti, le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto.

	Fino al 2-7-80	Dal 3-7-80 al 30-9-80	Dal 1-9-80 al 30-9-80	Dal 1-10-80 al 31-10-80	Dal 1-11-80 al 31-12-80	1-1-81 =
Libri non di antiquariato	6	2	=	6	2	2
Libri di antiquariato ..	6	8	=	6	6	8
Edizioni musicali a stampa	6	8 (a)	2	6	2	2
Carte geografiche.....	6	8	=	6	2	2

(a) Fino al 31 ottobre 1980.

6. - BENZINA, GPL E METANO

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano, destinati all'autotrazione, l'aliquota è stata elevata dal 12 % al 18 %, giusta disposizione di cui all'art. 11 del decreto n. 693

7 - CALORE-ENERGIA PER USO DOMESTICO

L'art. 8 bis del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 891, ha incluso nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633, le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 891, i corrispettivi relativi alla fornitura e distribuzione di vapore acqueo, acqua calda, aria calda da riscaldamento per uso domestico sono assoggettabili alla aliquota del 6 %, accorpata a partire dal 1° gennaio 1981, nella misura dell'8 %.

8 - INAPPLICABILITÀ DELLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE

L'art. 12 del decreto n. 693 ripropone, nella sostanza, le disposizioni recate dall'art. 10 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503, stabilendo che le variazioni delle aliquote disposte dallo stesso decreto n. 693 non si applicano alle operazioni effettuate (nel significato che l'espressione « effettuazione dell'operazione » assume nell'art. 6 del D.P.R. n. 633), entro il 31 dicembre 1980, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza e degli enti pubblici di previdenza, in base a contratti conclusi anteriormente al 1° novembre 1980. Lo stesso articolo prevede, nel contempo, che le fatture emesse nel mese di dicembre 1980 debbano essere registrate entro lo stesso mese.

Le variazioni delle aliquote non si applicano, altresì, anche nella ipotesi che alla data del 31 dicembre 1980 non sia stato ancora pagato il corrispettivo, sempreché alla stessa data sia stata emessa e registrata, ai sensi degli articoli 21 e 23 del D.P.R. n. 633, la fattura. Anche in questo caso, per le operazioni fatturate nel mese di dicembre 1980, è previsto l'obbligo della registrazione nello stesso mese. È da rilevare che non è sufficiente ai fini in esame la procedura della emissione e registrazione c.d. in sospenso delle fatture (Circolare n. 32 del 27 aprile 1973) qualora le stesse fatture non risultino regolarmente annotate nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633.

Lo stesso art. 12 stabilisce, infine, che, fino al 31 dicembre 1980, resta fermo il disposto dell'art. 12, quinto comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102

Conseguentemente, alle operazioni effettuate, entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633, in base a contratti conclusi anteriormente